



Senato della Repubblica

XVII Legislatura

Fascicolo Iter

DDL S. 2331

Riconoscimento della qualifica di lavoro particolarmente usurante per i conducenti di veicoli industriali aventi una massa complessiva a pieno carico non inferiore a 6 tonnellate

Indice

1. DDL S. 2331 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 2331	4

1. DDL S. 2331 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2331
XVII Legislatura

Riconoscimento della qualifica di lavoro particolarmente usurante per i conducenti di veicoli industriali aventi una massa complessiva a pieno carico non inferiore a 6 tonnellate

Iter

26 luglio 2016: assegnato (non ancora iniziato l'esame)

Successione delle letture parlamentari

S.2331 **assegnato (non ancora iniziato l'esame)**

Iniziativa Parlamentare

Bartolomeo Pepe ([GAL \(GS, PpI, M, Id, E-E, MPL\)](#))

Cofirmatari

Francesco Molinari ([Misto](#)), **Michelino Davico** ([GAL \(GS, PpI, M, Id, E-E, MPL\)](#)), **Giuseppe Vacciano** ([Misto](#))

Alessandra Bencini ([Misto, Italia dei valori](#)) (aggiunge firma in data 26 aprile 2016)

Maurizio Romani ([Misto, Italia dei valori](#)) (aggiunge firma in data 26 aprile 2016)

Serenella Fucksia (Misto) (aggiunge firma in data 26 aprile 2016)

Stefano Esposito ([PD](#)) (aggiunge firma in data 7 luglio 2016)

Marino Germano Mastrangeli (**Misto**) (aggiunge firma in data 7 luglio 2016)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **19 aprile 2016**; annunciato nella seduta pom. n. 611 del 20 aprile 2016.

Classificazione TESEO

AUTISTI , LAVORO PESANTE , AUTOTRENI E RIMORCHI

Classificazione provvisoria

Assegnazione

Assegnato alla **11^a Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale)** in sede referente il 26 luglio 2016. Annuncio nella seduta pom. n. 667 del 26 luglio 2016.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 5^a (Bilancio), 8^a (Lavori pubblici), 12^a (Sanita')

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2331

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2331

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **PEPE** , **MOLINARI** , **DAVICO** , **VACCIANO** , **Stefano ESPOSITO** , **MASTRANGELI** , **BENCINI** , **FUCKSIA** e **Maurizio ROMANI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 APRILE 2016

Riconoscimento della qualifica di lavoro particolarmente usurante per i conducenti di veicoli industriali aventi una massa complessiva a pieno carico non inferiore a 6 tonnellate

Onorevoli Senatori. -- L'Italia è una Repubblica fondata sul lavoro; la Costituzione stessa nasce da questa esigenza, riconosce il lavoro come valore fondante e strumento di creazione della ricchezza, in contrapposizione alla rendita, ma anche come strumento di accrescimento sociale e morale dell'individuo. La nostra Carta stabilisce che i cittadini abbiano diritto al lavoro, in tutte le sue forme, e inoltre ne garantisce la formazione professionale, dota la società di strumenti di tutela e diritti certi per i lavoratori e tutela il lavoro dipendente.

Al lavoratore si riconosce il diritto alla previdenza, diverso da quello all'assistenza sociale per i cittadini inabili, colpiti da infortuni, malattie, invalidità, disoccupazione involontaria, e sprovvisti di mezzi necessari alla sopravvivenza. Si afferma, inoltre, per il lavoratore il diritto ad una retribuzione non solo proporzionata alla quantità e qualità del lavoro, ma anche tale da permettere, a lui e alla sua famiglia, un'esistenza dignitosa, affidando alla legge il compito di fissare la durata massima della giornata lavorativa, il riposo settimanale e le ferie.

Il decreto legislativo n. 374 del 1993, in deroga all'articolo 3, comma 1, lettera f), della legge n. 421 del 1992, ha introdotto nel nostro ordinamento la normativa sui benefici previdenziali per i lavoratori che svolgono attività usuranti. Tale normativa, è stata ampiamente modificata dalla legge n. 335 del 1995 recante riforma del sistema pensionistico.

L'articolo 1 del decreto legislativo n. 374 del 1993, al comma 1, considerava particolarmente usuranti i lavori: «per il cui svolgimento è richiesto un impegno psicofisico particolarmente intenso e continuativo, condizionato da fattori che non possono essere prevenuti con misure idonee» e all'articolo 2, comma 1, distingueva due tipi di attività usuranti: al primo periodo quelle particolarmente usuranti elencate nella tabella A; nel secondo periodo «anche sotto il profilo delle aspettative di vita e dell'esposizione al rischio professionale di particolare intensità» prevedendo benefici ancora maggiori.

L'applicazione della normativa in materia di attività usuranti ha subito, dalla data di emanazione del decreto legislativo n. 374 del 1993, notevoli ritardi e non ha mai acquisito piena operatività (se non in via transitoria). Infatti, non essendo mai stata completata la procedura di cui all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 19 maggio 1999, non sono stati mai emanati i decreti attuativi necessari per individuare le mansioni particolarmente usuranti e la determinazione delle aliquote contributive per la copertura dei conseguenti oneri, in modo da rendere concretamente operativi e «a regime» i benefici previdenziali previsti dall'articolo 2 del decreto legislativo n. 374 del 1993 e dell'articolo 1, commi 35 e 37, della legge n. 335 del 1995. In attesa della definizione tra le

parti sociali, dei criteri di attuazione della normativa di cui al decreto legislativo n. 374 del 1993, la legge 388 del 2000, all'articolo 78, commi 8, 11, 12 e 13, aveva previsto una disciplina transitoria, consistente nella riduzione dei requisiti di età anagrafica e contributiva per l'accesso al trattamento pensionistico in materia di lavori usuranti, i cui effetti si sono già esauriti. In base a questa disciplina, il beneficio della riduzione dei requisiti è stato riconosciuto ai lavoratori che:

- a) per il periodo successivo all'8 ottobre 1993 avevano svolto prevalentemente le mansioni particolarmente usuranti individuate dal citato articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 19 maggio 1999;
- b) potevano far valere entro il 31 dicembre 2001 i requisiti per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia, utilizzando le riduzioni di età pensionabile e di anzianità contributiva previste dalla normativa sui lavori usuranti.

Il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 17 aprile 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 2001, in attuazione dell'articolo 78, comma 11, della legge n. 388 del 2000, detta le disposizioni per ottenere il riconoscimento dei benefici previdenziali di riduzione dei requisiti anagrafici e di anzianità contributiva relativi alle mansioni usuranti. Pertanto, i lavoratori che hanno maturato il diritto alla pensione entro il 31 dicembre 2001 hanno potuto avvalersi dei suddetti benefici.

Attualmente, come già detto, essendo ormai esauriti gli effetti della suddetta disciplina transitoria, ed in mancanza dei provvedimenti attuativi necessari per rendere operativi i benefici previdenziali previsti dal decreto legislativo n. 374 del 1993 e dall'articolo 1 della legge n. 335 del 1995 i lavoratori interessati non possono accedere ai benefici previsti.

Su questo panorama normativo sono intervenute le leggi n. 247 del 2007 e n. 183 del 2010 che hanno conferito delega al Governo per la disciplina dei benefici pensionistici per i lavori usuranti. Il decreto legislativo n. 67 del 2011 attua le deleghe contenute nelle leggi n. 247 del 2007 e n. 183 del 2010, stabilisce le modalità per l'accesso ai benefici, le condizioni, le procedure per il riconoscimento, le sanzioni e le clausole finanziarie.

Particolare attenzione è stata dedicata alla platea dei soggetti destinatari dei benefici, fonte di particolari criticità interpretative ed applicative. A parte i lavoratori già indicati con il cosiddetto «decreto Salvi» del 19 maggio 1999, la delega contempla, infatti, i lavoratori notturni «come definiti dal decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, e quelli addetti alle lavorazioni su linea a catena che svolgono attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo della qualità».

Il Governo ha ritenuto di specificare la platea dei lavoratori interessati (in senso riduttivo) facendo riferimento, in aggiunta a quanto previsto dalla delega, alle imprese per le quali operano alcune voci di tariffe per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro indicate in allegato al decreto legislativo. In particolare si tratta delle attività: prodotti dolciari, additivi per bevande e altri alimenti; lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico; costruzione di autoveicoli e di rimorchi; apparecchi termici, di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione e condizionamento; elettrodomestici; confezioni con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; confezioni di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo.

Il disegno di legge, altresì, nell'individuare i lavoratori che possono accedere ai benefici riprende i contenuti della legge delega, ma non è ad essa perfettamente conforme. Si fa riferimento ad alcune voci di tariffe INAIL, si fa riferimento a lavoratori a cui si applicano i criteri per l'organizzazione del lavoro previsti dall'articolo 2010 del codice civile; si tratta delle ipotesi di cottimo obbligatorio, relative ai casi in cui, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, il lavoratore stesso è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo, o quando la valutazione della sua prestazione è fatta

in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione; si esclude dal novero delle mansioni che hanno diritto al beneficio quelle di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione.

La disposizione inoltre per le attività di trasporto pubblico limita l'ambito di applicazione ai conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a nove posti, adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo.

Restano, pertanto, escluse attività lavorative diverse che, seppur faticose, non rientrano nella definizione di legge. Gli autisti di mezzi rotabili di superficie che, seppur previsti nell'allegato A del decreto legislativo n. 374 del 1993, non sono contemplati dall'articolo 2 del citato decreto 19 maggio 1999 (Decreto Salvi) richiamato dalla legge che ha delegato al Governo l'adozione del provvedimento in esame. Questo determina una assurda disparità di trattamento tra lavoratori che sostanzialmente trasportano persone e quelli che trasportano merci. Sostengono tutti e due lo stesso impegno, ma forse uno più gravoso in funzione delle necessità e dell'urgenza.

Fare il camionista è un lavoro faticoso e non adeguatamente tutelato. La legge vigente prevede regole ferree su turni, ore di guida, pause e riposo. Ma nella quotidianità la legge viene spesso disattesa. Chi guida un camion può farlo per nove ore di seguito con pausa obbligatoria di quarantacinque minuti ogni quattro ore e mezza e un riposo di undici ore dopo le ore di guida. Questo nella pratica non è possibile, non solo per la legge di mercato e la natura dei beni trasportati che non consentono pause o perdita di tempo. Ogni ritardo si ripercuote su aziende, reputazione e paga del lavoratore, che si trova a combattere anche con la concorrenza sleale dei paesi dell'Est che da tempo stanno mettendo in crisi il tessuto produttivo del nostro Paese.

Il riconoscimento della qualifica di lavoro particolarmente usurante per i conducenti di veicoli industriali aventi una massa complessiva a pieno carico non inferiore alle 6 t non è più rinviabile e necessita di una sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il lavoro di conducente di veicoli industriali aventi una massa complessiva a pieno carico non inferiore a 6 t e, fatti salvi i requisiti minimi previsti dalla normativa vigente, svolto per un periodo di tempo pari o superiore a venticinque anni, è equiparato alle attività particolarmente usuranti ai sensi del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374.

2. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, dopo la lettera *d*), è aggiunta, in fine, la seguente:

«*d-bis*) conducenti di veicoli industriali aventi una massa complessiva a pieno carico non inferiore a 6 t che, fatti salvi i requisiti minimi previsti dalla normativa vigente, abbiano operato per un periodo di tempo pari o superiore a venticinque anni».

Art. 2.

1. Ai maggiori oneri di cui alla presente legge, si provvede a valere sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera *f*), della legge 24 dicembre 2007, n. 247.

